Supplemento ordinario (Concorsi) alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 151 del 28 giugno 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 giugno 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 12

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, a cinque posti di commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici degli archivi notarili, da destinarsi alle sedi di servizio vacanti nelle regioni Veneto, Trentino e Friuli-Venezia Giulia.

Concorso, per titoli, a otto posti di commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici degli archivi notarili, da destinarsi alle sedi di servizio vacanti nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Abruzzo.

Concorso, per titoli, a sette posti di commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici degli archivi notarili, da destinarsi alle sedi di servizio vacanti nella regione Lombardia.

Concorso, per titoli, a due posti di commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici degli archivi notarili, da destinarsi alle sedi di servizio vacanti nelle regioni Puglia e Calabria.

Concorso, per titoli, a otto posti di commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici degli archivi notarili, da destinarsi alle sedi di servizio vacanti nelle regioni Piemonte e Liguria.

SOMMARIO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, a cinque posti di commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici degli archivi notarili, da destinarsi alle sedi di servizio vacanti nelle regioni Veneto, Trentino e Friuli-Venezia Giulia *Pag.* 3

Concorso, per titoli, a otto posti di commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici degli archivi notarili, da destinarsi alle sedi di servizio vacanti nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Abruzzo » 5

Concorso, per titoli, a sette posti di commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici degli archivi notarili, da destinarsi alle sedi di servizio vacanti nella regione Lombardia » 8

Concorso, per titoli, a due posti di commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici degli archivi notarili, da destinarsi alle sedi di servizio vacanti nelle regioni Puglia e Calabria » 11

Concorso, per titoli, a otto posti di commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici degli archivi notarili, da destinarsi alle sedi di servizio vacanti nelle regioni Piemonte e Liguria . . . . » 14

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, a cinque posti di commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici degli archivi notarili, da destinarsi alle sedi di servizio vacanti nelle regioni Veneto, Trentino e Friuli-Venezia Giulia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;
Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;
Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
Visti gli articoli 2, 3, secondo ed ultimo comma, 5, 7 a 10, 11, primo ed ultimo comma, 33, primo comma, 128 cpv., 133, 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 1 a 3, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;
Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;
Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;
Visti gli articoli 1, terzo comma, e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;
Visti gli articoli 58 cpv. e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonché l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;
Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723;
Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;
Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 12, 29, 33 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;
Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte I, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;
Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli degli archivi notarili;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1962, n. 21920/12106;
Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché del decreto 26 luglio 1976, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a cinque posti di commesso in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'Amministrazione degli archivi notarili, da destinare a posti vacanti nelle regioni Veneto, Trentino e Friuli-Venezia Giulia.

I vincitori del presente concorso saranno destinati a prestare effettivo servizio, per un periodo di almeno cinque anni, in uffici situati nelle regioni anzidette ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) abbia conseguito la licenza di quinta elementare;

B) abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, versino nelle condizioni di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) sia cittadino italiano;

D) abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

E) non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961;

F) sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili - Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di L. 500 (cinquecento) eseguito direttamente alla cassa di un archivio notarile distrettuale, ovvero sul conto corrente postale n. 31492002 intestato all'archivio notarile di Roma.

Alla domanda debbono inoltre allegarsi i documenti in bollo, atti a comprovare il possesso dei titoli di cui al successivo art. 6. Non si terrà conto alcuno della documentazione presentata dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo né di quella rilasciata da privati.

Alla domanda debbono infine allegarsi i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 35° anno di età, il titolo, che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta menzione della data e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine delle domande, inoltrate dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nonché dei documenti allegati, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, nonché dei documenti allegati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere), la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande corredate della quietanza e dei titoli prodotti, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria, 95 - c.a.p. 00154 Roma.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio notarile comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6

La commissione del concorso sarà nominata con successivo decreto, con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Sono valutabili i seguenti titoli:

a) titolo di studio superiore alla licenza elementare, valutabile comunque una sola volta;

b) idoneità riportata in precedente concorso statale, valutabile una sola volta;

c) lodevole servizio prestato per almeno un anno, anche in posizione non di ruolo, presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie o dei comuni ovvero servizio prestato senza demerito per almeno 360 giorni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, valutabile una sola volta.

I documenti comprovanti il possesso dei titoli suddetti, in originale o in copia autenticata ed in regola con il bollo, dovranno essere allegati all'istanza di partecipazione al concorso o comunque prodotti entro il termine di presentazione della domanda e dovranno riferirsi a titoli già acquisiti. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i documenti tardivamente presentati o, se prodotti in copia, privi dell'attestazione di conformità allo originale; non si terrà conto, inoltre, di quei documenti che non contengano le generalità complete, la data e il luogo di nascita delle persone alle quali sono intestati e tutte le altre indicazioni specificamente richieste per la validità stessa del titolo che si intende far valere.

Ai titoli suindicati sarà attribuito il seguente punteggio fisso:

titolo indicato dalla lettera *a*) . . . . . punti 1
titolo indicato dalla lettera *b*) . . . . . » 1
titolo indicato dalla lettera *c*) . . . . . » 2

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto tali documenti, ai fini della formazione della graduatoria;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico legale della competente unità sanitaria locale, da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera ausiliaria — personale addetto agli uffici — dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato originale del compimento degli studi di istruzione elementare;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora stati chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato

dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8 tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *f*), nonché la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2, della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 9.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico spettante al II livello retributivo, salvo il disposto dell'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti nelle regioni indicate nel precedente art. 1.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1985

p. *Il Ministro*: BAUSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1985
Registro n. 26 Giustizia, foglio n. 167

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . (provincia di . .) il . . . e residente in . . (provincia di . .) via . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a cinque posti di commesso in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 6 maggio 1985, per le regioni Veneto, Trentino e Friuli-Venezia Giulia.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente . . . .,

ha diritto all'aumento del limite massimo d'età in quanto (1) . . . .,

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .,

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali a carico e la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente;

è in possesso del titolo di studio di . . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . .;

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito né dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .

Allega quietanza rilasciata dall'archivio notarile di . . . . in data . . . . . ovvero allega ricevuta n. . . . in data . . . . . . attestante il versamento effettuato sul conto corrente postale intestato all'archivio notarile di (5) . . . .

Si allegano inoltre i seguenti documenti: . . . .

Data, ...

Firma (6)
. . . .

---

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonché la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) Elenco di alcuni uffici presso cui può essere effettuato il versamento, e del numero di conto corrente postale di cui sono intestatari:

archivio notarile di Padova c/c 143354;
archivio notarile di Trento c/c 11380383;
archivio notarile di Udine c/c 24/5770.

Il versamento va effettuato con bollettino di conto corrente postale (mod. Ch-8 *bis*) e non con vaglia postale.

(6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(3481)

Concorso, per titoli, a otto posti di commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici degli archivi notarili, da destinarsi alle sedi di servizio vacanti nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Abruzzo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;

Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visti gli articoli 2, 3, secondo ed ultimo comma, 5, 7 a 10, 11 primo ed ultimo comma, 33, primo comma, 128 cpv., 133, 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 1 a 3, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;

Visti gli articoli 1, terzo comma, e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;
Visti gli articoli 58 cpv. e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonché l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;
Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723;
Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;
Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti gli articoli 1, 2 4, 6, 7, 12, 29, 33 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;
Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte I, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;
Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli degli archivi notarili;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1962, n. 21920/12106;
Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché del decreto 26 luglio 1976, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a otto posti di commesso in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'Amministrazione degli archivi notarili, da destinare a posti vacanti nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Abruzzo.

I vincitori del presente concorso saranno destinati a prestare effettivo servizio, per un periodo di almeno cinque anni, in uffici situati nelle regioni anzidette ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) abbia conseguito la licenza di quinta elementare;

B) abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, versino nelle condizioni di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) sia cittadino italiano;

D) abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

E) non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né sia cessato dal servizio per decadenza dallo impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961;

F) sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili - Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite — a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento — entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di L. 500 (cinquecento) eseguito direttamente alla cassa di un archivio notarile distrettuale, ovvero sul conto corrente postale n. 31492002 intestato all'archivio notarile di Roma.

Alla domanda debbono inoltre allegarsi i documenti in bollo, atti a comprovare il possesso dei titoli di cui al successivo art. 6. Non si terrà conto alcuno della documentazione presentata dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo né di quella rilasciata da privati.

Alla domanda debbono infine allegarsi i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenze nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'esatto recapito, indicando — se abbiano superato il 35° anno di età — il titolo, che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta menzione della data e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine delle domande, inoltrate dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nonché dei documenti allegati, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, nonché dei documenti allegati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere), la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande corredate della quietanza e dei titoli prodotti, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria, 95 - c.a.p. 00154 Roma.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio notarile comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

La commissione del concorso sarà nominata con successivo decreto, con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Sono valutabili i seguenti titoli:

a) titolo di studio superiore alla licenza elementare, valutabile comunque una sola volta;

b) idoneità riportata in precedente concorso statale, valutabile una sola volta;

c) lodevole servizio prestato per almeno un anno, anche in posizione non di ruolo, presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie o dei comuni ovvero servizio prestato senza demerito per almeno 360 giorni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, valutabile una sola volta.

I documenti comprovanti il possesso dei titoli suddetti, in originale o in copia autenticata ed in regola con il bollo, dovranno essere allegati all'istanza di partecipazione al concorso o comunque prodotti entro il termine di presentazione della domanda e dovranno riferirsi a titoli già acquisiti. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i documenti tardivamente presentati o, se prodotti in copia, privi dell'attestazione di conformità all'originale; non si terrà conto, inoltre, di quei documenti che non contengano le generalità complete, la data e il luogo di nascita delle persone alle quali sono intestati e tutte le altre indicazioni specificamente richieste per la validità stessa del titolo che si intende far valere.

Ai titoli suindicati sarà attribuito il seguente punteggio fisso:

titolo indicato dalla lettera *a*) . punti 1
titolo indicato dalla lettera *b*) . » 1
titolo indicato dalla lettera *c*) . » 2

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto tali documenti, ai fini della formazione della graduatoria;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico legale della competente unità sanitaria locale, da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera ausiliaria — personale addetto agli uffici — dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato originale del compimento degli studi di istruzione elementare;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora stati chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8 tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *f*), nonché la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'articolo 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2, della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 9.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico spettante al II livello retributivo, salvo il disposto dell'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti nelle regioni indicate nel precedente art. 1.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio si ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1985

p. *Il Ministro*: BAUSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1985
Registro n. 26 Giustizia, foglio n. 169

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . (provincia di .) il . . e residente in . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a otto posti di Commesso in prova nel ruolo della ex carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 6 maggio 1985, per le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Abruzzo.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente . .,

ha diritto all'aumento del limite massimo d'età in quanto . . (1);

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali a carico e la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente);

è in possesso del titolo di studio di . conseguito nell'anno scolastico . presso

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito né dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è cessato dal servizio per decadenza dallo impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'articolo 127, lettera *d*) del testo unico n. 3 del 1957;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente

Allega quietanza rilasciata dall'archivio notarile di . . in data . . ovvero allega ricevuta n. . . in data . . attestante il versamento effettuato sul conto corrente postale intestato all'archivio notarile di . .(5).

Si allegano inoltre i seguenti documenti:

Data, .

Firma (6)

---

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonché la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) Elenco di alcuni uffici presso cui può essere effettuato il versamento, e del numero di conto corrente postale di cui sono intestatari:

archivio notarile di Firenze c/c 12546503;
archivio notarile di L'Aquila c/c 11232675;
archivio notarile di Bologna c/c 13331400.

Il versamento va effettuato con bollettino di conto corrente postale (mod. Ch - 8 *bis*) e non con vaglia postale.

(6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(3482)

Concorso, per titoli, a sette posti di commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici degli archivi notarili, da destinarsi alle sedi di servizio vacanti nella regione Lombardia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;
Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;
Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
Visti gli articoli 2, 3, secondo ed ultimo comma, 5, 7 a 10, 11, primo ed ultimo comma, 33 primo comma, 126 cpv., 133, 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 1 a 3, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;
Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;
Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;
Visti gli articoli 1, terzo comma, e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;
Visti gli articoli 58 cpv. e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonché l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;
Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723;
Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;
Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 12, 29, 33 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;
Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte I, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;
Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli degli archivi notarili;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1962, n. 21920/12106;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché del decreto 26 luglio 1976, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'Amministrazione degli archivi notarili, da destinare a posti vacanti nella regione Lombardia.

I vincitori del presente concorso saranno destinati a prestare effettivo servizio, per un periodo di almeno cinque anni, in uffici situati nella regione anzidetta ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) abbia conseguito la licenza di quinta elementare;

B) abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano alla qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, versino nelle condizioni di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) sia cittadino italiano;

D) abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

E) non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961;

F) sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili - Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sara prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di L. 500 (cinquecento) eseguito direttamente alla cassa di un archivio notarile distrettuale, ovvero sul conto corrente postale n. 31492002 intestato all'archivio notarile di Roma.

Alla domanda debbono inoltre allegarsi i documenti in bollo, atti a comprovare il possesso dei titoli di cui al successivo art. 6. Non si terrà conto alcuno della documentazione presentata dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo né di quella rilasciata da privati.

Alla domanda debbono infine allegarsi i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 35° anno di età, il titolo, che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta menzione della data e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine delle domande, inoltrate dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nonché dei documenti allegati, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, nonché dei documenti allegati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere), la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande corredate della quietanza e dei titoli prodotti, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria, 95 - c.a.p. 00154 Roma.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio notarile comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

La commissione del concorso sarà nominata con successivo decreto, con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Sono valutabili i seguenti titoli:

a) titolo di studio superiore alla licenza elementare, valutabile comunque una sola volta;

b) idoneità riportata in precedente concorso statale, valutabile una sola volta;

c) lodevole servizio prestato per almeno un anno, anche in posizione non di ruolo, presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie o dei comuni ovvero servizio prestato senza demerito per almeno 360 giorni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, valutabile una sola volta.

I documenti comprovanti il possesso dei titoli suddetti, in originale o in copia autenticata ed in regola con il bollo, dovranno essere allegati all'istanza di partecipazione al concorso o comunque prodotti entro il termine di presentazione della domanda e dovranno riferirsi a titoli già acquisiti. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i documenti tardivamente presentati o, se prodotti in copia, privi dell'attestazione di conformità allo originale; non si terrà conto, inoltre, di quei documenti che non contengano le generalità complete, la data e il luogo di nascita delle persone alle quali sono intestati e tutte le altre indicazioni specificamente richieste per la validità stessa del titolo che si intende far valere.

Ai titoli suindicati sarà attribuito il seguente punteggio fisso:

titolo indicato dalla lettera *a*) . . . . . punti 1

titolo indicato dalla lettera *b*) . . . . . » 1

titolo indicato dalla lettera *c*) . . . . . » 2

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto tali documenti, ai fini della formazione della graduatoria;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico legale della competente unità sanitaria locale, da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera ausiliaria — personale addetto agli uffici — dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato originale del compimento degli studi di istruzione elementare;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora stati chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8 tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *f*), nonché la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2, della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 9.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico spettante al II livello retributivo, salvo il disposto dell'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti nella regione indicata nel precedente art. 1.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1985

p. *Il Ministro*: BAUSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1985
Registro n. 26 Giustizia, foglio n. 165

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 6 maggio 1985 per la regione Lombardia.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente . . . .;

ha diritto all'aumento del limite massimo d'età in quanto (1) . . . .;

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .

. .

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali a carico e la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente;

è in possesso del titolo di studio di . .
conseguito nell'anno scolastico . . presso . .

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito né dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .

Allega quietanza rilasciata dall'archivio notarile di . . in data . . ovvero allega ricevuta n. . . in data . . attestante il versamento effettuato sul conto corrente postale intestato all'archivio notarile di (5) .

Si allegano inoltre i seguenti documenti: . .

.

Data,

Firma (6)

---

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonché la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) Elenco di alcuni uffici presso cui può essere effettuato il versamento, e del numero di conto corrente postale di cui sono intestatari:

archivio notarile di Brescia c/c 12388252;
archivio notarile di Milano c/c 18724203.

Il versamento va effettuato con bollettino di conto corrente postale (mod. Ch-8 *bis*) e non con vaglia postale.

(6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(3483)

Concorso, per titoli, a due posti di commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici degli archivi notarili, da destinarsi alle sedi di servizio vacanti nelle regioni Puglia e Calabria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;
Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;
Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
Visti gli articoli 2, 3, secondo ed ultimo comma, 5, 7 a 10, 11, primo ed ultimo comma, 33, primo comma, 128 cpv., 133, 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 1 a 3, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;
Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;
Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;
Visti gli articoli 1, terzo comma, e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;
Visti gli articoli 58 cpv. e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonché l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;
Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723;
Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;
Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 12, 29, 33 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;
Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte I, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;
Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli degli archivi notarili;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1962, n. 21920/12106;
Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché del decreto 26 luglio 1976, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due posti di commesso in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'Amministrazione degli archivi notarili, da destinare a posti vacanti nelle regioni Puglia e Calabria.

I vincitori del presente concorso saranno destinati a prestare effettivo servizio, per un periodo di almeno cinque anni, in uffici situati nelle regioni anzidette ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) abbia conseguito la licenza di quinta elementare;

B) abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, versino nelle condizioni di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) sia cittadino italiano;

D) abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

E) non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961;

F) sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili - Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di L. 500 (cinquecento) eseguito direttamente alla cassa di un archivio notarile distrettuale, ovvero sul conto corrente postale n. 31492002 intestato all'archivio notarile di Roma.

Alla domanda debbono inoltre allegarsi i documenti in bollo, atti a comprovare il possesso dei titoli di cui al successivo art. 6. Non si terrà conto alcuno della documentazione presentata dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo né di quella rilasciata da privati.

Alla domanda debbono infine allegarsi i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'esatto recapito, indicando — se abbiano superato il trentacinquesimo anno di età — il titolo, che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta menzione della data e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine delle domande, inoltrate dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nonché dei documenti allegati, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, nonché dei documenti allegati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere), la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande corredate della quietanza e dei titoli prodotti, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria, 95 - c.a.p. 00154 Roma.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio notarile comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

La commissione del concorso sarà nominata con successivo decreto, con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Sono valutabili i seguenti titoli:

a) titolo di studio superiore alla licenza elementare, valutabile comunque una sola volta;

b) idoneità riportata in precedente concorso statale, valutabile una sola volta;

c) lodevole servizio prestato per almeno un anno, anche in posizione non di ruolo, presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie o dei comuni ovvero servizio prestato senza demerito per almeno 360 giorni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, valutabile una sola volta.

I documenti comprovanti il possesso dei titoli suddetti, in originale o in copia autenticata ed in regola con il bollo, dovranno essere allegati all'istanza di partecipazione al concorso o comunque prodotti entro il termine di presentazione della domanda e dovranno riferirsi a titoli già acquisiti. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i documenti tardivamente presentati o, se prodotti in copia, privi dell'attestazione di conformità all'originale; non si terrà conto, inoltre, di quei documenti che non contengano le generalità complete, la data e il luogo di nascita delle persone alle quali sono intestati e tutte le altre indicazioni specificamente richieste per la validità stessa del titolo che si intende far valere.

Ai titoli suindicati sarà attribuito il seguente punteggio fisso:

titolo indicato dalla lettera *a*) . . . . . . punti 1
titolo indicato dalla lettera *b*) . . . . . . » 1
titolo indicato dalla lettera *c*) . . . . . . » 2

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto tali documenti, ai fini della formazione della graduatoria;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico legale della competente unità sanitaria locale, da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera ausiliaria — personale addetto agli uffici — dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato originale del compimento degli studi di istruzione elementare;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora stati chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8 tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *f*), nonché la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 9.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico spettante al II livello retributivo, salvo il disposto dell'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti nelle regioni indicate nel precedente articolo 1.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1985

p. *Il Ministro*: Bausi

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1985
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 168

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a due posti di commesso in prova nel ruolo della ex carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 6 maggio 1985, per le regioni Puglia e Calabria.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente . . . .;

ha diritto all'aumento del limite massimo d'età in quanto . . . . (1);

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali a carico e la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente;

è in possesso del titolo di studio di . . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . . .;

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito né dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .

Allega quietanza rilasciata dall'archivio notarile di . . . . in data . . . . ovvero allega ricevuta n. . . . . . in data . . . . . attestante il versamento effettuato sul conto corrente postale intestato all'archivio notarile di . . . . (5).

Si allegano inoltre i seguenti documenti: . . . .

Data, . . .

Firma (6)

---

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonché la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) Elenco di alcuni uffici presso cui può essere effettuato il versamento, e del numero di conto corrente postale di cui sono intestatari:

archivio notarile di Bari c/c 12217709;
archivio notarile di Catanzaro c/c 10719888.

Il versamento va effettuato con bollettino di conto corrente postale (mod. Ch - 8 *bis*) e non con vaglia postale.

(6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(3484)

Concorso, per titoli, a otto posti di commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici degli archivi notarili, da destinarsi alle sedi di servizio vacanti nelle regioni Piemonte e Liguria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;

Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visti gli articoli 2, 3, secondo ed ultimo comma, 5, 7 a 10, 11, primo ed ultimo comma, 33, primo comma, 128 cpv., 133, 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 1 a 3, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 583;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;

Visti gli articoli 1, terzo comma, e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n 1280;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;

Visti gli articoli 58 cpv. e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonché l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;

Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 12, 29, 33 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte I, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli degli archivi notarili;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1962, n. 21920/12106;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché del decreto 26 luglio 1976, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a otto posti di commesso in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'Amministrazione degli archivi notarili, da destinare a posti vacanti nelle regioni Piemonte e Liguria.

I vincitori del presente concorso saranno destinati a prestare effettivo servizio, per un periodo di almeno cinque anni, in uffici situati nelle regioni anzidette ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) abbia conseguito la licenza di quinta elementare;

B) abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, versino nelle condizioni di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) sia cittadino italiano;

D) abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

E) non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961;

F) sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili - Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite — a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento — entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di L. 500 (cinquecento) eseguito direttamente alla cassa di un archivio notarile distrettuale, ovvero sul conto corrente postale n. 31492002 intestato all'archivio notarile di Roma.

Alla domanda debbono inoltre allegarsi i documenti in bollo, atti a comprovare il possesso dei titoli di cui al successivo art. 6. Non si terrà conto alcuno della documentazione presentata dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo né di quella rilasciata da privati.

Alla domanda debbono infine allegarsi i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'esatto recapito, indicando — se abbiano superato il trentacinquesimo anno di età — il titolo, che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta menzione della data e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine delle domande, inoltrate dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nonché dei documenti allegati, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, nonché dei documenti allegati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere), la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande corredate della quietanza e dei titoli prodotti, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria, 95 - c.a.p. 00154 Roma.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio notarile comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

La commissione del concorso sarà nominata con successivo decreto, con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Sono valutabili i seguenti titoli:

a) titolo di studio superiore alla licenza elementare, valutabile comunque una sola volta;

b) idoneità riportata in precedente concorso statale, valutabile una sola volta;

c) lodevole servizio prestato per almeno un anno, anche in posizione non di ruolo, presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie o dei comuni ovvero servizio prestato senza demerito per almeno 360 giorni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, valutabile una sola volta.

I documenti comprovanti il possesso dei titoli suddetti, in originale o in copia autenticata ed in regola con il bollo, dovranno essere allegati all'istanza di partecipazione al concorso o comunque prodotti entro il termine di presentazione della domanda e dovranno riferirsi a titoli già acquisiti. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i documenti tardivamente presentati o, se prodotti in copia, privi dell'attestazione di conformità all'originale; non si terrà conto, inoltre, di quei documenti che non contengano le generalità complete, la data e il luogo di nascita delle persone alle quali sono intestati e tutte le altre indicazioni specificamente richieste per la validità stessa del titolo che si intende far valere.

Ai titoli suindicati sarà attribuito il seguente punteggio fisso:

titolo indicato dalla lettera *a*) . . . . . . punti 1
titolo indicato dalla lettera *b*) . . . . . . » 1
titolo indicato dalla lettera *c*) . . . . . . » 2

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto tali documenti, ai fini della formazione della graduatoria;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico legale della competente unità sanitaria locale, da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera ausiliaria — personale addetto agli uffici — dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato originale del compimento degli studi di istruzione elementare;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora stati chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8 tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *f*), nonché la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2, della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 9.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico spettante al II livello retributivo, salvo il disposto dell'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti nelle regioni indicate nel precedente articolo 1.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreto la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1985

p. *Il Ministro*: BAUSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1985
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 166

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a otto posti di commesso in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 6 maggio 1985, per le regioni Piemonte e Liguria.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente . . . .;

ha diritto all'aumento del limite massimo d'età in quanto . . . . (1);

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali a carico e la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente;

è in possesso del titolo di studio di . . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . . .;

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito né dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'articolo 127, lettera *d*) del testo unico n. 3 del 1957;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .

Allega quietanza rilasciata dall'archivio notarile di . . . . in data . . . . ovvero allega ricevuta n. . . . . . in data . . . . . . attestante il versamento effettuato sul conto corrente postale intestato all'archivio notarile di . . . . (5).

Si allegano inoltre i seguenti documenti: . . . . .

Data, ...

Firma (6)
. . . .

---

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonché la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) Elenco di alcuni uffici presso cui può essere effettuato il versamento, e del numero di conto corrente postale di cui sono intestatari:

archivio notarile di Torino c/c 11020104;
archivio notarile di Genova c/c 00207167.

Il versamento va effettuato con bollettino di conto corrente postale (mod. Ch - 8 *bis*) e non con vaglia postale.

(6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(3435)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

L. 500

(6651175/17) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411230851510)